

DELIBERA N. 23 / 15

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / FASTWEB S.P.A.
(RIF. PROC. GU14 N° 202/14)

PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA ALLA DELIBERA 11/15

IL CORECOM DELLA REGIONE ABRUZZO

NELLA riunione del 5 maggio 2015 si è riunito, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	x	
Componenti	Alberto Capo	x	
	Nazario Cotturone		x
	Alfredo D'Alessandro	x	
	Chiara D'Onofrio		x

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera AGCOM n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera AGCOM n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP “Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006 “Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza”;

VISTA la propria delibera 11/15 del 25/03/2015 inerente il procedimento relativo all'istanza dell'utente Sig. xxxxxx xxxxxxxxx, per il tramite dell'Associazione dei Consumatori “xxxxxx” presentata in data 14/10/2014 ed acquisita in pari data al prot. 21879;

DATO ATTO delle osservazioni prodotte dall'Avv. xxxxxxxx xxxxxxxx, legale dell'operatore Fastweb, pervenute per via telematica in data 23/04/2015 ed acquisite al prot. 9031 del 24/04/2014;

CONSIDERATO che le medesime osservazioni sono state inviate anche all'Associazione xxxxxx che rappresenta il Sig. xxxxxxxxx in questo procedimento;

ATTESO che oggetto del provvedimento adottato con delibera n° 54/15 è la accertata mancata lavorazione del diritto di ripensamento esercitato dall'istante in data 23/10/2013 e ricevuto da Fastweb in data 28/10/2013, relativamente al solo contratto inerente la telefonia mobile, stipulato in data 19/10/2013 e non anche quello riguardante la telefonia fissa, tra l'altro disdettato in un periodo successivo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della delibera Agcom n. 664/06/CONS, l'operatore che in caso di recesso non disattivi tempestivamente il servizio oggetto del recesso, non può addebitare all'utente alcun importo per le prestazioni eventualmente da questo fruite a decorrere dalla data di efficacia del recesso stesso;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di rettificare il proprio provvedimento adottato con delibera n° 54/15 nel senso di circostanziare che la società Fastweb s.p.a. è tenuta ad annullare e non più esigere tutti i costi illegittimamente addebitati all'istante, relativi al contratto di telefonia mobile presenti nelle fatture emesse successivamente alla data del 28/11/2013;

2. La società Fastweb s.p.a. è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

L'Aquila, 5 maggio 2015

IL RELATORE

F.to Dott.ssa Annalisa Ianni

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Filippo Lucci

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Michela Leacche

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.